Numero della proposta

336

6

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869

Proposta di Legge presentata nella tornata del 15 Dbre 1869
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore Scismit-Doda

Approvata nella tornata del 19 Dbre 1869

N° 6

SESSIONE 1869
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 15 *dicembre* 1869

Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato a tutto marzo 1870.
Proroga dell'attuazione della legge sulla contabilità generale.

DISTRIBUITO ~~AGLI UFFICI~~ in Comitato
il 16 xembre 1869.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Civinini	Uff. 6 Panattoni
„ 2 Alfieri	„ 7 Seismit Doda
„ 3 De Blasiis	„ 8
„ 4 Ferrari	„ 9
„ 5 Fossa	

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Seismit Doda
Segretario Fossa
Relatore Lava

PRESENTATA LA RELAZIONE
il 18 Dicembre 1869

Approvata la Legge nella tornata del 19 Dicembre 1869

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore 8 pom.e del 16 xembre 1869 nel l'Ufficio 9.o
Alle ore 9 ant. del 17 id. nel id. id.
Alle ore 9 ant. del 18 id. id. nel id. id.
Alle ore 9 ant. del 19 id. id. nel id. id.
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel
Alle ore del nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

Signori!

La Giunta che ha l'onore di riferirvi intorno alla domanda dell'esercizio provvisorio del Bilancio pei primi tre mesi del p.° v.° 1870 ha creduto (all'unanimità, meno un voto) che, uniformandosi al desiderio espresso dal Comitato della Camera, fosse, anzitutto, da considerarsi la domanda medesima dal solo punto di vista amministrativo, attese le circostanze in cui il nuovo Gabinetto si presenta alla Camera elettiva, la mancanza del tempo necessario ad una larga discussione politica, e l'incertezza tuttavia perdurante intorno ai precisi termini del programma su cui la presente Amministrazione sarà per basare le sue proposte e i suoi atti.

Trovandosi compenetrata la Giunta da queste considerazioni, la minoranza della medesima, che avrebbe pur voluto constatare lo speciale carattere politico del Gabinetto, sorto dopo una sì lunga crisi e con risultamenti ch'essa non giudica conformi al significato del voto del 19 Novembre p.p., rinunziò alle motivate riserve cui avrebbe avuto diritto nella presente Relazione, e si limitò a deplorare che una quasi fatale sequela di avvenimenti, di crisi, di taciti compromessi,

di differimenti dall'uno all'altro periodo parlamentare, possa riescire a confondere, agli occhi di molti, la provvisorietà amministrativa, nella votazione di esercizii finanziarj per frazioni d'anno, con la quasi perenne stabilità delle reciproci malintesi. –

Se non che, per debito di lealtà, noteremo che il Deputato Ferrari, non arrendendosi a queste ragioni, dichiarò che „ nella solennità del caso attuale, „ troppo predominando la politica, potrebbe darsi „ luogo ad equivoci sulle sue opinioni, e viste „ le inquietudini giudiziarie delle passate vacanze, e la mancanza di logica soluzione „ alla crisi ministeriale, egli pensa doversi „ oramai giungere alla conseguenza non solo „ dell'astensione per riguardo all'On.e Presidente del Consiglio, ma eziandio del voto „ negativo per altri riguardoli. „

Ammesso ~~[illegible]~~ che alla nuova Amministrazione si dovesse concedere il chiesto esercizio provvisorio dei Bilanci, eliminata la questione politica, la vostra Giunta non ravvisò opportuno, e tanto meno necessario, raccorciare il termine richiesto dal potere esecutivo per quell'esercizio.

le prevedibili difficoltà materiali alla sollecita discussione dei Bilanci definitivi, tanto più con un'Amministrazione che non ebbe ancora il tempo occorrente a formarsi netti i criteri delle singole riforme nei pubblici servizii e delle speciali economie che potrebbe ravvisare opportune, bastano a mostrare la ragionevolezza del limite dal Ministero richiesto e dal Comitato della Camera consentito, cioè di un intero trimestre.

La vostra Giunta credette non dover far soggetto di esame le eventualità che, qualche voto della Camera elettiva, ovvero qualche avvenimento ad essa estraneo, potrebbero far emergere nel frattempo.

Reputò la Giunta essere all'altezza del Decoro della Camera il non preoccuparsene; — imperocchè allora indarno si sarebbe tentato evitare ciò che più si desidera nella presente occasione, di mantenere, cioè, a questo voto di approvazione il vero carattere <u>amministrativo</u> più sopra accennato.

La Giunta, dopo ciò, ebbe a chiedere a se stessa di quale Bilancio si avesse a concedere l'esercizio per una <u>quarta parte</u>

dell'anno, cioè di quali importi ben precisati, poichè l'on. Ministro delle Finanze, nell'esibire i Bilanci definitivi pel 1870, insieme alla domanda dell'esercizio provvisorio di cui discorriamo, aveva dichiarato essere tali Bilanci quelli che egli aveva trovato lasciati in pronto dal suo antecessore, ed ai quali a suo tempo avrebbe egli proposte alcune modificazioni, dopo averne fatto soggetto di esame.

Nell'unito allegato A inseriamo il Prospetto Generale, di ricapitolazione, del Bilancio dell'Entrata e della Spesa, ripartita pei singoli Ministeri, quale dall'On. Ministro delle Finanze viene ora presentato.

Gioverà però accennare in qual modo quelle cifre siensi fissate.

Al primitivo Bilancio pel 1870, presentato dalla cessata Amministrazione, parecchie modificazioni erano state dalla medesima praticate ed esibite alla Camera.

La Giunta Generale del Bilancio, compiutane l'esame, non aveva ancora concretato le sue definitive proposte, allorquando la precedente Sessione della Camera inopinatamente fu prorogata. —

Benchè, durante le vacanze parlamentari, gli Onorevoli Relatori delle singole Sotto-Commissioni, il cui lavoro era in corso, avevano consegnato alla Segretaria della Camera le proprie Relazioni, non ancora discusse e votate in adunanza generale della Giunta del Bilancio e nemmeno in seno alle Sotto-Commissioni.

Di alcune delle variazioni, proposte dai Relatori, il Ministro Cambray-Digny aveva tenuto conto nel redigere il nuovo Bilancio di previsione che egli stava per presentare alla Camera, allorchè l'intero Gabinetto, di cui egli formava parte, rassegnava le dimissioni.

Queste accettate, ~~sulla~~ prima che la legge sulla Contabilità Generale dello Stato entrasse in vigore, e non ravvisando il nuovo Ministro, l'onorevole Sella, nella urgente strettezza del tempo, la possibilità di applicare quella legge al primo Gennajo p.v., come or ora vedremo, il Bilancio di prima previsione, che la precedente Amministrazione stava per ripresentare riveduto e corretto, ridivenne, con la nuova, Bilancio definitivo; ed è su questo Bilancio che ora trattasi di concedere l'esercizio per un trimestre.

F.M.

Come la Camera potrà notare negli allegati, la differenza fra l'entrata e l'uscita, cioè l'abituale anormalità del disavanzo ascende in questo Bilancio, a Lire 108,101,423.38 (Veggasi Allegato A), compreso, e nell'Entrata e nell'Uscita, l'asse Ecclesiastico.

A maggiore chiarezza delle differenze fra i due Bilanci (quello di prima previsione che stava per essere rappresentato dall'on. Cambray-Digny, e questo definitivo ora presentato dall'on. Sella) pubblichiamo (sotto la Marca Allegati B e C) il Prospetto delle variazioni fra i due Bilanci, cioè fra il primitivo e quello su cui chiedesi l'esercizio provvisorio.

Quest'ultimo aumenta la Spesa Generale di £ 29,868,407.76, diminuisce l'entrata di £ 2,992,294.83 in confronto del Bilancio di prima previsione pel 1870.

Ed è anche opportuno notare che nel Bilancio dell'Entrata rimase intatta la cifra di 75 Milioni di reddito presunto dall'imposta del Macinato, quantunque nella precedente Giunta Generale del Bilancio, l'on. Maurogònato, Relatore sul Bilancio dell'Entrata, trovasse necessario,

anche attenendosi al di sotto del vero, di ridurre a 40 milioni di reddito, cioè a 35 in meno, la imposta sul Macinato, per la quale l'On. Conte Cambray-Digny aveva sperato 75 milioni, così nelle prime come nelle definitive sue previsioni delle pubbliche entrate!

Esauriti così gli argomenti che si riferiscono da un lato all'indole del progetto di legge in se stesso, dall'altro lato alla sostanza, di fronte ai Bilanci dello Stato, della concessione provvisoria che ci si chiede, — rimane a vedere se intorno al proposto differimento dell'applicazione della legge di Contabilità Generale dello Stato, di cui all'Art.° 3.° del presente Progetto di legge, possa la vostra Giunta suggerirvi un voto adesivo.

Invero, ammessi gli ostacoli che l'On. Ministro delle Finanze ha affacciato, nella sua Relazione premessa al progetto, ostacoli sulla cui attendibilità, a quanto consta alla Giunta, non può cader dubbio, l'applicazione di quella legge, in tutta la sua integrità, col 1.° Gennajo p.° v.°, riescirebbe non solo

(F.T.)

malagevole, ma, senza ambagi, impossibile.

La precedente Amministrazione aveva, qualche settimana prima, fatto compulsare ordinamenti e moduli in paesi stranieri, e si riprometteva di poter applicare con efficacia e regolarità di risultati, al 1.° Gennajo prossimo una legge le cui disposizioni, addentellandosi a tutta la compagine dei servizii amministrativi dello Stato, esigevano eziandio che si avesse in pronto il Regolamento e tutti i Moduli occorrenti, affinchè gl'ostacoli materiali non fossero senza alle inveterate abitudini, d'ordinario riottose a quanto sente di nuovo, non fosse altro per l'istinto della conservazione e pel comodo adagiarsi in abusi che alle nuove e necessarie fatiche danno il nome di ribellione.

Da quell'innovamento era logico il ripromettersi, se non l'ultima forma della semplificazione e speditezza amministrativa, almeno per certo un passo non breve su quella via che fu indarno da più Legislature invocata, additando la semplicità ed evidenza delle registrazioni commerciali come la meta cui le registrazioni contabili dello Stato avrebbero

dovuto aspirare, onde riuscire meno intralciate, meno dispendiose, meno irte di enigmi e di riparatori espedienti.

La vostra Giunta opinò, consentendo coll'on. Ministro in questa argomentazione, di cui ci sembra superfluo di mostrar l'evidenza, che per la regolarità delle scritturazioni contabili, contemperate al nuovo sistema di esibizione dei Bilanci, fosse indispensabile il partire dall'anno solare compiuto; e che, per conseguenza, se coll'imminente Gennajo ne fosse stata, per difetti di preparazione materiale, impossibile l'applicazione, era giuoco forza adattarsi al rinvio al 1° Gennajo 1871 di quanto si riferisce alla partita Registrazioni, cioè all'ordinamento della Ragioneria Generale, e di quelle speciali, dipendenti da ogni singolo Ministero.

Ma se di ciò agevolmente convenne la Giunta non ha potuto del pari ammettere coll'On. Ministro delle Finanze che tutte le parti dell'anzidetta legge di Contabilità, e quelle che forse promettono più immediata pratica utilità, si potessero rimandare ad epoca indeterminata, od applicarsi soltanto di qui ad un anno.

Di ciò, del resto, più non tenendone conto nel suo Progetto di Legge, si mostrò convinto lo stesso On. Ministro delle Finanze nella Relazione che quel Progetto precede, allorquando dichiarò che consentendolo il Parlamento, ben volentieri avrebbe egli aderito all'applicazione più sollecita di alcune parti della legge in discorso, e più specialmente di quella che regola la importante materia dei Contratti.

Parve alla Giunta che se proprio questo era l'intendimento dell'On. Ministro, come tutto fa credere, e, non fosse altro, la parte da lui personalmente presa, come Deputato, nelle relative discussioni, — veruna difficoltà egli doveva affacciare a che per legge si prefissasse un limite di tempo, entro il quale gli corresse obbligo di attuare le disposizioni di quella legge relative ai Contratti, come pure quella relativa al Controllo delle Casse, ed all'abolizione dei Mandati provvisorii.

Quanto siavi mestieri di una meglio ordinata e più oculata sorveglianza sul maneggio quotidiano dei pubblici fondi, non è d'uopo di ripetere alla Camera, dolorose Statistiche annuali ne porgono troppo eloquente prova.

Quanti inconvenienti raccolga in sè la soverchia facilità con cui, il più spesso a risparmio di noje e carteggi, talvolta per contraddittorie ed incerte disposizioni superiori, si ricorre all'emissione dei Mandati provvisorii, non ci accingeremo a dimostrare; imperocchè più volte la Camera elettiva ebbe a rammaricarsene, e la fedele avvisaglia della Corte dei Conti le ne additò il pericolo e l'abuso, nelle periodiche sue Registrazioni con riserva, alla cui frequenza, avvezzi, non ci siamo pur anco, grazie al Cielo, acquetati.

Intorno alla sollecita attuazione di queste tre vitali disposizioni della nuova legge di Contabilità Generale l'on. Ministro delle Finanze, aderendo di buon grado alle due prime, / riforma pei Contratti e Controllo ai Cassieri / obbiettò alcune difficoltà per quella che si riferisce all'abolizione dei Mandati provvisorii.

L'imprevidibilità di alcune spese urgenti, la necessità di acconti su contratti in corso, di pagamenti che possano, anche in via temporanea ed apparente, eccedere i limiti stanziati in Bilancio ad alcune categorie di

spesa, furono, riassumendole, le prin- 12.
cipali e più serie obbiezioni dell'On.
Ministro accampate.

Non sembrarono però tali alla Giunta
quelle della responsabilità e validità della
firma al Mandato, prima che gli Uffici
della Ragioneria Centrale, e di quelle spe-
ciali dei singoli Ministeri fossero ordinati;
poichè sta in fatto che, anche coll'attuale
legge di Contabilità in vigore, del 25 Novem-
bre 1866, i Mandati si ~~ammettono~~ o come
provvisorii o come definitivi, e, in ambo
i casi, subiscono l'ordinario controllo della
Corte dei Conti che ~~fa~~ li paragona alle cifre
ed ai titoli di spesa stanziati in Bilancio.

Nulla osta che, togliendo ~~loro~~ sin
d'ora il carattere di provvisorietà, sorgente
di contestazioni e pericoli, l'autorità del
Ministro li sanzioni sotto la propria re-
sponsabilità come definitivi, impedendone
l'arbitrio o la facilità ai suoi dipendenti
ed invocando, con lo stesso Decreto Reale che
ne abolisce la provvisorietà, un provvedi-
mento temporaneo, che per certo la Came-
ra sancirebbe, onde ottenere quel non grave
maggiore margine ~~potuto fare~~ di spese.

(V.)

eventuali, o casuali, che la esperienza dei Conti consuntivi, se pur si conoscono al vero, e le ufficiali statistiche consentono per alcuni servizii, in una ragionevole previsione.

L'On. Ministro essendosi riservato di approfondire la materia, dopo uditi i capi del servizio da lui dipendenti per questa speciale partita, non esclude a priori, davanti alla Giunta, la possibilità di un temperamento; ond'è che ci ripromettiamo ed auguriamo voglia egli, aderendo all'intera modificazione dell'Art.° 3.zo da noi proposta, ottemperare, oltre che ad un voto quasi unanime di questa e di precedenti Legislature, alle sue proprie ed esplicite dichiarazioni in argomento, fatte allorquando in questo recinto se ne discusse, ravvisando egli stesso la necessità della invocata riforma.

Queste premesse dimostrano a sufficienza i criterii da cui venne suggerita la modificazione da noi proposta all'ultimo alinea dell'Art.° 3.zo in cui chiediamo l'applicazione di alcune parti importanti

della Legge di Contabilità col 1° Marzo p.° v.°
Traducendo in obbligo di legge ciò che l'on. Ministro ammette come sua aspirazione di perfezionamento a quei servizii, nella Relazione di cui egli accompagna il Progetto, la vostra Giunta non fa che togliere all'incertezza dei mutamenti politici ciò che le inesorabili necessità amministrative fanno riconoscere come un immediato vantaggio della pubblica gestione, non fa che tradurre in tassative disposizioni i voti da lungo tempo concordemente espressi da ogni lato della Camera, senza distinzioni di partiti politici; non fa, per ultimo, che rendere omaggio alla lealtà delle intenzioni dello stesso Ministro, che esplicitamente da lui annunziate.

Noi confidiamo che la Camera vorrà onorare del suo appoggio la nostra importante proposta.

Ora non ci rimane che, a proposito della enorme ed attendibile cifra di cui si crede suscettibile il reddito dell'imposta sul macinato (75 milioni) ed a proposito della concessione di un quarto dell'esazione

di questo problematico importo, segnalare alla provvida attenzione dell'On. Ministro delle Finanze, la necessità di regolarsi in modo, che le vessazioni di cui i Contribuenti e mugnaj furono vittime sulla conclusione dell'anno che ora volge al tramonto, non abbiano a ripetersi; e questo doloroso tributo non venga sempre più aggravato dalle incertezze e dalle contraddizioni nell'applicarlo, dalle durezze e dalle difficoltà nell'esigerlo.

Intorno agli equi provvedimenti che l'On. Ministro si propone adottare in proposito, sarà lieta la Camera, non ne dubitiamo, udirsi rappresentata in questa occasione.

Sarà pure lieta di udire dall'On. Ministro delle Finanze in qual conto egli intenda tenere l'Ordine del Giorno votato dalla Camera il 21 Luglio 1867 intorno ai maggiori assegnamenti, perchè l'On. Tecchio, allora Ministro, aveva redatto un Progetto di legge, in appendice al Bilancio del 1868, la cui cessazione (non consentita dal 2.° alinea dell'Art. 1.° del presente Progetto di Legge) sarebbe un

desiderio universalmente sentito.

La Camera, nel Giugno 1867, ne votava, con apposito Ordine del Giorno, la sospensione; indi, come dissimo teste, il 21 Luglio successivo, ne prescriveva la cessazione.

Un'ultima raccomandazione ha creduto opportuno la vostra Giunta o Signori, di lasciar consegnata a questa Relazione.

Le somme risultanti negli appalti in diminuzione sui prezzi d'Asta non vanno sempre effettivamente in economia del Bilancio a cui quei risparmii si riferiscono.

Parrebbe quindi opportuno sopratutto nelle attuali strettezze finanziarie, che ciascun Ministero dovesse, in fin d'anno, dar conto al Parlamento di tutte le economie in tale maniera ottenute.

Di questa guisa, sopra alcune categorie di Spese, non fosse altro nel Bilancio della Guerra, si potrebbe per avventura ottenere un'economia di qualche milione.

Giova sperare che l'attuale Amministrazione, dalla quale udimmo, giorni addietro, ripetere queste da lungo tempo promettitrici parole: Ordine ed Economia, vorrà tener qualche conto di questi ragionevoli desiderii, nei quali confidiamo di essere interpreti della Camera intera.

Fk.

Giova sperare che per tal modo, e vedendo queste norme seguite, la Camera non avrà a pentirsi di avere concorso con un voto, anche soltanto Amministrativo, (qual è il presente che le proponiamo) alla gestione di un Gabinetto, il quale dichiara fondare le sue migliori speranze sulle riforme, di cui unanime il paese ravvisa l'urgenza in una profonda modificazione degli organici amministrativi.

F. Leonetti-Dodu, Relatore

Progetto di Legge

Ministero	Commissione
Art. 1	1° identico al qui contro
ristampare	
Art. 2	2° id. id.
ristampare	
Art. 3	3° id. al qui contro
ristampare	fino alle parole col 1° Gennajo 1871
in luogo di Potrà nondimeno prima che	Nondimeno, durante l'anno 1870 verranno poste in vigore, mediante Decreti Reali, tutte quelle parti della legge la cui attuazione di mano in mano si renderà possibile. Se ve ne fossero potrà ritardarsi oltre il 1° Marzo 1870 l'applicazione di quanto nella predetta legge si riferisce alla materia Contratti, al Controllo dei Cassieri, ed all'abolizione dei Mandati Provvisorii

N° 6.A

Relazione della giunta
composta di deputati Lucchesi, affine di Bisenzio
Tenuti Pandolfini, Tripa, Lemmi Rolan

Trovato adì 18 dicembre 1469.

Signori!

Nel breve spazio di tempo che ancora rimane del corrente anno non è lecito presumere che i bilanci del prossimo esercizio possano ricevere l'approvazione del Parlamento. Però, non sarà meraviglia che il Governo del Re sia venuto nella determinazione di chiedere sollecitamente i provvedimenti necessari acciocchè all'aprirsi del nuovo anno le entrate dello Stato si possano riscuotere in conformità delle leggi, ed i pubblici servigi siano a dovere guarentiti sino a che i bilanci dello Stato vengano approvati per legge.

In tale condizione di cose a me par chiaro, che il Governo del Re debba in questo intervallo di tempo pigliar normal mente le sue informazioni, e tenersi vincolato al progetto di bilancio per l'anno 1870 che ebbi pur dianzi l'onore di presentare, e solo mi converrà aggiungere poche parole onde giugnere le novità della cosa ed esporre i fatti nella loro più semplice verità.

Una volta chiusa la sessione parlamentare la Camera non ha sufficienti che io le cita, spettava all'amministrazione di ripresentare il progetto di bilancio che riguarda il venturo esercizio, ed è ciò appunto che

Relazione del Gangitano su Cagg.
Ste B.

mi parve dover fare prima d'ogni cosa, appena fui chiamato a dirigere il Ministero delle finanze. Ora, o Signori, voi siete troppo equi ed onesti per non comprendere ad un tratto che mentre codesta è tale una necessità alla quale non si potrebbe fallire, e per altro verso mal si potrebbe indugiare a ~~[illegible]~~ chiudere l'esercizio provvisorio dei bilanci, io non saprei, se il tempo stesso mi fosse difetto a rendervi ragione qui, anche nel modo il più succinto e sommario, delle variazioni che furono introdotte nelle cifre dei bilanci, secondo che vennero preparate negli uffici del Ministero sotto la direzione del mio onorevole predecessore. Mi conviene pertanto e mi terrò contento di avvertire che insieme alla presente io avrei l'onore di presentarvi una tabella ~~in cui~~ delle variazioni introdotte nel progetto di bilancio presentato alla Camera nella passata sessione, onde e più ancora delle avvertenze poste in fronte a quella tabella potrà la Camera conoscere le ragioni e l'entità delle nuove proposte. È pure mio ufficio aggiungere, che il Ministero non tralascierà ad ogni modo di tenersi nel massimo conto le avvertenze e le proposte spiegate nella Commissione della Camera nelle diverse relazioni sul progetto di bilancio per l'anno 1870, che furono già presentate nella seconda delle passate sessioni.

Un diverso linguaggio, almeno nella forma, avrei certamente adoperato in ossequio alle prescrizioni della legge in data 22 aprile 1869 n. 5026 se alte ragioni di pubblico servigio non trascorsero imperiosamente a chiederne il differimento ad epoca determinata e prestabilita. Ed è appunto per servire a pressa necessità che venne introdotta nel presente disegno di legge la disposizione che si contiene nell'art. 3°.

Non è di lieto animo che io sono condotto a domandare che le disposizioni della legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, testè pur ieri recentemente dalle sapienti deliberazioni del Parlamento, siano rimandate per la loro esecuzione ad epoca più lontana, in quanto almeno non sono entrate in vigore colla pubblicazione della legge istessa. Ma poichè il regolamento destinato all'esecuzione della legge, che pur si compone di 419 articoli, è tuttavia in esame presso la Corte dei Conti e sarà quindi opera sottoposta al Consiglio di Stato, niuno è che non veda quanto sia impossibile e fatale consiglio chiamare ad immediata esecuzione una legge di tanto momento, quando pure in questo scorcio d'anno potesse il mentovato regolamento ricevere la sovrana approvazione ed essere portato a cognizione dei funzionari che debbono eseguirne i precetti. L'esperienza del passato deve oramai avere

insegnano che in materia di ordinamento dei pubblici servizi è mestieri procedere con molta cautela, e non è raro che provvedimenti saviamente ~~dettati~~ abbiano fatto male prova nel terreno pratico, a cagione appunto di quella fretta soverchia colla quale si vollero ad ogni costo applicare. Ma qual cosa se è vera sempre, ha senza dubbio un valore più grande quando si tratta di catteggi e di iscritture, e quando avviene di dover attendere le istruzioni ed i modelli uniformi, che ancora devono essere preparati sulle tracce dei regolamenti organici che assicurano l'osservanza delle leggi.

Che se al Parlamento piacerà accogliere e sanzionare questa misura, converrà per avventura che la proroga sia estesa ad un anno intiero, per la relativa regolarità dei libri e delle scritture, e più ancora perchè in materia di bilanci e di conti mal si potrebbe a metà di anno cangiare indirizzo e sistema: e se altro si vuole, perchè non sarebbe agevole sin da ora fissare un'epoca più breve di codesta, con sicurezza di avere in pronto i materiali occorrenti per la buona esecuzione di questa legge. Rimarranno frattanto in vigore senza non danno nel servizio le disposizioni del Decreto 25 novembre 1866 n. 3351, e quello che è più, non mancherà il Ministero di seguire le tracce della nuova legge nella parte che riflette i conti amministrativi (art. 69), e come per autorità propria potrà seguirne i dettati

Tale anzi e così grande è il desiderio che nutre il Ministero di entrare risolutamente nelle vie segnate dal Parlamento, che di viva grado assume l'impegno, se il Parlamento gli accordasse i poteri necessari, di applicare una o più parti della legge in disegno, prima ad esempio che regola in materia di contratti, quando un'attento studio e un maturo esame delle disposizioni, ivi contenute in questa legge le abbiano fatte capaci, che le une si possano scindere dalle altre, e venire senza detrimento applicate innanzi che la legge sia nel suo complesso entrata in vigore: a questo intendimento è informato la seconda parte dell'art. 3° che ho l'onore di sottoporre alle vostre sovrane deliberazioni.

Mi rimane ora di esprimere la fiducia che la Camera vorrà pigliare sollecitamente in esame questo disegno di legge, e non ricuserà di accordarle la sua approvazione.

Aggiunta proposta dal Ministero al progetto di legge concernente l'autorizzazione dell'esercizio del bilancio 1870 a tutto il prossimo Marzo.

Art. 1.

Pel primo trimestre del 1870 il Governo del Re ha facoltà di riscuotere la tassa del macinato secondo l'esigenza dei casi ed in base agli accertamenti fatti pel 1870 giusta l'art. 7 della legge 7 Luglio 1868, oppure mediante proroga temporanea dei ruoli del 1869, ovvero in rapporto delle indicazioni dei contatori man mano che si andranno applicando, od anche direttamente per mezzo di agenti della finanza quando sia riconosciuto indispensabile.

N° 5 all'
si consegna per ispirito
Gabelli

Fa Della dire che
bisogna distribuire le
copie nei Uffizi
e mandarne ai
membri della
Commissione

SESSIONE 1869
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

N° 6

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze
(SELLA)

nella tornata del 15 *dicembre* 1869

Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato a tutto marzo 1870.
Proroga dell'attuazione della legge sulla contabilità generale.

SIGNORI! — Nel breve spazio di tempo che ancora rimane del corrente anno non è lecito presumere che i bilanci del prossimo esercizio possano ricevere l'approvazione del Parlamento. Però, non farà meraviglia che il Governo del Re sia venuto nella determinazione di chiedere sollecitamente i provvedimenti necessari acciocchè all'aprirsi del nuovo anno le entrate dello Stato si possano riscuotere in conformità delle leggi, ed i pubblici servizi siano a dovere guarentiti sino a che i bilanci dello Stato vengano approvati per legge.

In tale condizione di cose a me pare chiaro che il Governo del Re debba in questo intervallo di tempo pigliare norma secondo le nostre consuetudini, e tenersi vincolato al progetto di bilancio per l'anno 1870 che ebbi pur dianzi l'onore di presentare, e solo mi converrà aggiungere poche parole onde spiegare la novità della cosa ed esporre i fatti nella loro più semplice verità.

Una volta chiusa la Sessione parlamentare, non fa mestieri che io lo dica, spettava all'amministrazione di ripresentare il progetto di bilancio che riguarda il venturo esercizio, ed è ciò appunto che mi parve dover fare prima d'ogni cosa, appena fui chiamato a dirigere il Ministero della finanza.

Nessuno di voi si aspettava, o signori, che nelle poche ore dacchè assunsi il Ministero io potessi introdurre mutamenti nei bilanci preparati dal mio onorevole predecessore. Non mi fu materialmente possibile far altro che presentarli al vostro esame con riserva di proporre a suo tempo le variazioni opportune. Il progetto di bilancio da me presentato oltre la tabella delle somme attribuite a ciascun capitolo contiene un quadro delle variazioni introdotte rispetto ai bilanci presentati nella Sessione precedente, e così potrà ciascuno rendersene più facilmente ragione.

Un diverso linguaggio, almeno nella forma, avrei certamente adoperato in ossequio alle prescrizioni della legge in data 22 aprile 1869, numero 5026, se alte ragioni di pubblico servizio non traessero imperiosamente a chiederne il differimento ad epoca determinata e prestabilita. Ed è appunto per servire a questa ne-

cessità che venne introdotta nel presente disegno di legge la disposizione che si contiene nell'articolo 3.

Non è di lieto animo che io sono condotto a domandare che le disposizioni della legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, uscita fuori recentemente dalle sapienti deliberazioni del Parlamento, sieno rimandate per la loro esecuzione ad epoca più lontana, in quanto almeno non sono entrate in vigore colla pubblicazione della legge stessa. Ma poichè il regolamento destinato all'esecuzione della legge, che pur si compone di 719 articoli, è tuttavia in esame presso la Corte dei conti e vorrà quindi essere sottoposto al Consiglio di Stato, niuno è che non veda quanto sarebbe improvvido e fatale consiglio chiamare ad immediata osservanza una legge di tanto momento, quando pure in questo scorcio d'anno potesse il mentovato regolamento ricevere la sovrana approvazione ed essere portato a cognizione dei funzionari che debbono eseguirne i precetti. L'esperienza del passato deve oramai avere insegnato che in materia di ordinamento dei pubblici servizi è mestieri procedere con molta cautela, e non è raro che provvedimenti saviamente ideati abbiano fatto mala prova sul terreno pratico, a cagione appunto di quella fretta soverchia colla quale si vollero ad ogni costo applicare. La qual cosa se è vera sempre, ha senza dubbio un valore più grande quando si tratta di conteggi e di scritture, e quando avviene di dover attendere le istruzioni ed i modelli uniformi, che ancora devono essere preparati sulle traccie dei regolamenti organici che assicurano l'osservanza delle leggi.

Chè se al Parlamento piacerà accogliere e sanzionare questa misura, converrà che la proroga sia estesa ad un anno intiero per la voluta regolarità dei libri e delle scritture, e più ancora perchè in materia di bilanci e di conti mal si potrebbe a metà di anno cangiare indirizzo e sistema; e se altro si vuole, perchè non sarebbe agevole sin d'ora fissare un'epoca più breve di codesta, con sicurezza di avere in pronto i materiali occorrenti per la buona esecuzione di questa legge. Rimarranno frattanto in vigore senza vero danno nel servizio le disposizioni del decreto 25 novembre 1866, n° 3381, e, quello che è più, non mancherà il Ministero di seguire le traccie della nuova legge nella parte che riflette i conti amministrativi (articolo 69), e dove per autorità propria potrà seguirne i dettati.

Tale anzi e così grande è il desiderio che nutre il Ministero di entrare risolutamente nelle vie segnate dal Parlamento, che di buon grado assume l'impegno, se il Parlamento gli accordasse i poteri necessari, di applicare una o più parti della legge in discorso, quella ad esempio che regola la materia dei contratti, quando un attento studio ed un maturo esame delle disposizioni contenute in questa legge lo abbiano fatto capace, che le une si possano scindere dalle altre, e venire senza detrimento applicate innanzi che la legge sia nel suo complesso entrata in vigore. A questo intendimento è informata la seconda parte dell'articolo 3 che ho l'onore di sottoporre alle vostre savie deliberazioni.

Mi rimane ora di esprimere la fiducia che la Camera vorrà pigliare sollecitamente in esame questo disegno di legge, e non ricuserà di onorarlo della sua approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1870 il Governo del Re riscuoterà secondo le leggi in vigore le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, n° 2034.

Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1870 presentato al Parlamento, e contenendosi in quanto riguarda le spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.

La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i trecento milioni di lire (L. 300,000,000).

Art. 3.

Alla prima parte dell'articolo 72 della legge sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale del 22 aprile 1869, n° 5026, è sostituita la seguente:

La presente legge andrà in pieno vigore col primo gennaio 1871.

Potrà nondimeno prima di questo giorno essere per mezzo di decreti reali posta in vigore alcuna delle sue parti.

SESSIONE 1869 N° 6-A
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei Deputati

Avitabile, Alfieri, De Blasiis, Ferrari, Panattoni, Fossa, Seismit-Doda

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

nella tornata del 15 *dicembre* 1869

Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato a tutto marzo 1870.
Proroga dell'attuazione della legge sulla Contabilità generale.

Tornata del 18 dicembre 1869.

SIGNORI! — La Giunta, che ha l'onore di riferirvi intorno alla domanda dell'esercizio provvisorio del bilancio pei primi tre mesi del prossimo venturo 1870, ha creduto (all'unanimità, meno un voto) che, uniformandosi al desiderio espresso dal Comitato della Camera, fosse, anzitutto, da considerarsi la domanda medesima dal solo punto di vista *amministrativo*, attese le circostanze in cui il nuovo Gabinetto si presenta alla Camera elettiva, la mancanza del tempo necessario ad una larga discussione politica, e l'incertezza tuttavia perdurante intorno ai precisi termini del programma su cui la presente amministrazione sarà per basare le sue proposte e i suoi atti.

Trovandosi compenetrata la Giunta da queste considerazioni, la minoranza della medesima, che avrebbe pur voluto constatare lo speciale carattere politico del Gabinetto, sorto dopo una sì lunga crisi e con risultamenti che essa non giudica conformi al significato del voto del 19 novembre prossimo passato, rinunziò alle motivate riserve cui avrebbe avuto diritto nella presente Relazione, e si limitò a deplorare che una quasi fatale sequela di avvenimenti, di crisi, di taciti compromessi, di differimenti dall'uno all'altro periodo parlamentare, possa riescire a confondere, agli occhi di molti, la provvisorietà *amministrativa*, nella votazione di esercizi finanziarii per frazioni d'anno, con la quasi perenne stabilità dei reciproci malintesi.

Se non che, per debito di lealtà, noteremo che il deputato Ferrari, non arrendendosi a queste ragioni, dichiarò che « nella solennità del caso attuale, troppo « predominando la politica, potrebbe darsi luogo ad « equivoci sulle sue opinioni, e viste le inquietudini « giudiziarie delle passate vacanze, e la mancanza di « logica soluzione alla crisi ministeriale, egli pensa « doversi oramai giungere alla conseguenza non solo « dell'astensione per riguardo all'onorevole presidente « del Consiglio, ma eziandio del voto negativo per al- « tri riguardi. »

Ammesso che alla nuova amministrazione si dovesse concedere il chiesto esercizio provvisorio dei bilanci, eliminata la questione politica, la vostra Giunta non ravvisò opportuno, e tanto meno necessario, raccorciare il termine richiesto dal potere esecutivo per quell'esercizio.

Le prevedibili difficoltà materiali alla sollecita discussione dei bilanci definitivi, tanto più con un'amministrazione che non ebbe ancora il tempo occorrente a formarsi netti i criteri delle singole riforme nei pubblici servizi e delle speciali economie che potrebbe ravvisare opportune, bastano a mostrare la ragionevolezza del limite dal Ministero richiesto e dal Comitato della Camera consentito, cioè di un intero trimestre.

La vostra Giunta credette non dover fare soggetto di esame le eventualità che, qualche voto della Camera elettiva, ovvero qualche avvenimento ad essa estraneo, potrebbero far emergere nel frattempo.

Reputò la Giunta essere all'altezza del decoro della Camera il non preoccuparsene; imperocchè allora indarno si sarebbe tentato evitare ciò che più si desidera nella presente occasione, di mantenere, cioè, a questo voto di approvazione il suo vero carattere *amministrativo* più sopra accennato.

La Giunta, dopo ciò, ebbe a chiedere a se stessa di quale bilancio si avesse a concedere l'esercizio per una *quarta parte* dell'anno, cioè di quali importi ben precisati, poichè l'onorevole Ministro delle finanze, nell'esibire i bilanci definitivi pel 1870, insieme alla domanda dell'esercizio provvisorio di cui discorriamo, aveva dichiarato essere tali bilanci quelli che egli aveva trovato lasciati in pronto dal suo antecessore, ed ai quali a suo tempo avrebbe egli proposto alcune modificazioni, dopo averne fatto soggetto di esame.

Nell'unito Allegato **A** inseriamo il *prospetto generale*, di ricapitolazione, del bilancio dell'*entrata* e della *spesa*, ripartita pei singoli Ministeri, quale dall'onorevole Ministro delle finanze viene ora presentato.

Gioverà però accennare in qual modo quelle cifre siensi fissate.

Al primitivo bilancio pel 1870, presentato dalla cessata amministrazione, parecchie modificazioni erano state dalla medesima praticate ed esibite alla Camera.

La Giunta Generale del bilancio, compiutone l'esame, non aveva ancora concretato le sue definitive proposte, allorquando la precedente Sessione della Camera inopinatamente fu prorogata.

Bensì, durante le vacanze parlamentari, gli onorevoli Relatori delle singole Sotto-Commissioni, il cui lavoro era in corso, avevano consegnato alla Segreteria della Camera le proprie Relazioni, non ancora discusse e votate in adunanza generale della Giunta del bilancio, e nemmeno in seno alle Sotto-Commissioni.

Di alcune delle variazioni, proposte dai Relatori, il Ministro Cambray-Digny aveva tenuto conto nel redigere il nuovo bilancio di previsione, che egli stava per presentare alla Camera, allorchè l'intero Gabinetto, di cui egli formava parte, rassegnava le dimissioni.

Queste accettate, prima che la legge sulla *Contabilità generale dello Stato* entrasse in vigore, e non ravvisando il nuovo Ministro, l'onorevole Sella, nella urgente strettezza del tempo, la possibilità di applicare quella legge al primo gennaio prossimo venturo, come or ora vedremo, il bilancio di *prima previsione*, che la precedente amministrazione stava per ripresentare riveduto e corretto, ridivenne, con la nuova, *bilancio definitivo;* ed è su questo bilancio che ora trattasi di concedere l'esercizio per un trimestre.

Come la Camera potrà notare negli Allegati, la differenza fra *l'entrata* e *l'uscita*, cioè l'abituale anormalità del DISAVANZO ascende, in questo bilancio, a lire 108,101,423. 38 (*Veggasi* Allegato *A*), compreso, e nell'*entrata* e nell'*uscita*, l'*Asse ecclesiastico*

A maggiore chiarezza delle differenze fra i due bilanci (quello di *prima previsione* che stava per essere ripresentato dall'onorevole Cambray-Digny, e questo *definitivo* ora presentato dall'onorevole Sella) pubblichiamo (sotto la marca Allegati *B* e *C*) il *Prospetto delle variazioni* fra i due bilanci, cioè fra il primitivo e quello su cui chiedesi l'esercizio provvisorio.

Quest'ultimo aumenta la *spesa* generale di lire 29,868,407. 76, diminuisce *l'entrata* di lire 2,992,294.83 in confronto del *bilancio di prima previsione* pel 1870.

Ed è anche opportuno notare che nel bilancio dell'*entrata* rimase intatta la cifra di 75 *milioni* di reddito presunto dall'imposta del *macinato*, quantunque, nella precedente Giunta Generale del bilancio, l'onorevole Maurogònato, Relatore sul bilancio dell'*entrata*, trovasse necessario, anche attenendosi al disotto del vero, di ridurre a 40 *milioni* di reddito, cioè a 35 in meno, la imposta sul *macinato*, per la quale l'onorevole conte Cambray-Digny aveva sperato 75 milioni, così nelle prime come nelle definitive sue previsioni delle pubbliche entrate!

Esauriti così gli argomenti che si riferiscono da un lato all'indole del progetto di legge in se stesso, dall'altro lato alla sostanza, di fronte ai bilanci dello Stato, della concessione provvisoria che ci si chiede, rimane a vedere se intorno al proposto differimento dell'applicazione della legge di *contabilità generale* dello Stato, di cui all'articolo 3 del presente progetto di legge, possa la vostra Giunta suggerirvi un voto adesivo.

Invero, ammessi gli ostacoli che l'onorevole Ministro delle finanze ha affacciato, nella sua relazione premessa al progetto, ostacoli sulla cui attendibilità, a quanto consta alla Giunta, non può cader dubbio, l'applicazione di quella legge, *in tutta la sua integrità*, col 1° gennaio prossimo venturo, riescirebbe non solo malagevole, ma, senza ambagi, impossibile.

La precedente amministrazione aveva, qualche settimana prima, fatto compulsare ordinamenti e moduli in paesi stranieri, e si riprometteva di poter applicare, con efficacia e regolarità di risultati, al 1° gennaio prossimo, una legge le cui disposizioni, addentellandosi a tutta la compagine dei servizi amministrativi dello Stato, esigevano eziandio che si avesse in pronto il regolamento e tutti i moduli occorrenti, affinchè gli ostacoli materiali non fossero scusa alle inveterate abitudini, d'ordinario riottose a quanto sente di nuovo, non fosse altro per l'istinto della conservazione e pel comodo adagiarsi in abusi, che alle nuove e necessarie fatiche danno il nome di ribellione.

Da quell'innovamento era logico il ripromettersi, se non l'ultima forma della semplificazione e speditezza amministrativa, almeno per certo un passo non breve su quella via che fu indarno da più Legislature invocata, additando la semplicità ed evidenza delle registrazioni commerciali come la meta cui le registrazioni contabili dello Stato avrebbero dovuto aspirare, onde riuscire meno intralciate, meno dispendiose, meno irte di enigmi e di riparatori espedienti.

La vostra Giunta opinò, consentendo coll'onorevole Ministro in questa argomentazione, di cui ci sembra superfluo dimostrare l'evidenza, che per la regolarità delle scritturazioni contabili, contemperate al nuovo sistema di esibizione dei bilanci, fosse indispensabile il partire dall'anno solare compiuto; e che, per conseguenza, se coll'imminente gennaio ne fosse stata, per difetti di preparazione materiale, impossibile l'applicazione, era gioco forza adattarsi al rinvio al 1° gennaio 1871 di quanto si riferisce alla partita *registrazioni*, cioè all'ordinamento della *Ragioneria generale*, e di quelle speciali, dipendenti da ogni singolo Ministero.

Ma se di ciò agevolmente convenne la Giunta, non ha potuto del pari ammettere coll'onorevole Ministro delle finanze, che tutte le parti dell'anzidetta legge di contabilità, e quelle che forse promettono più immediata pratica utilità, si potessero rimandare ad epoca indeterminata, od applicarsi soltanto di qui ad un anno.

Di ciò, del resto, pur non tenendone conto nel suo progetto di legge, si mostrò convinto lo stesso onorevole Ministro delle finanze nella relazione che quel progetto precede, allorquando dichiarò che, consentendolo il Parlamento, ben volentieri avrebbe egli aderito all'applicazione più sollecita di alcune parti della legge in discorso, e più specialmente di quella che regola l'importante materia dei CONTRATTI.

Parve alla Giunta che se proprio questo era l'intendimento dell'onorevole Ministro, come tutto fa credere e, non fosse altro, la parte da lui personalmente presa, come Deputato, nelle relative discussioni, veruna difficoltà egli doveva affacciare a che per legge si prefissasse un limite di tempo, entro il quale gli corresse obbligo di attuare le disposizioni di quella legge relative ai *contratti*, come pure quella relativa al *controllo delle casse* ed all'abolizione dei *mandati provvisorii*.

Quanto siavi mestieri di una meglio ordinata e più oculata sorveglianza sul maneggio quotidiano dei pubblici fondi, non è d'uopo di ripetere alla Camera; dolorose statistiche annuali ne porgono troppo eloquente prova.

Quanti inconvenienti raccolga in sè la soverchia facilità con cui, il più spesso a risparmio di noie e carteggi, talvolta per contraddittorie ed incerte disposizioni superiori, si ricorre all'emissione dei *mandati provvisorii*, non ci accingeremo a dimostrare; imperocchè più volte la Camera elettiva ebbe a rammaricarsene, e la fedele avvisaglia della *Corte dei Conti* le ne additò il pericolo e l'abuso nelle periodiche sue *registrazioni con riserva*, alla cui frequenza, avvezzi, non ci siamo puranco, grazie al Cielo, acquetati.

Intorno alla sollecita attuazione di queste tre vitali disposizioni della nuova legge di *contabilità generale* l'onorevole Ministro delle finanze, aderendo di buon grado alle due prime (riforma pei *contratti* e *controllo ai cassieri*), obbiettò alcune difficoltà per quella che si riferisce all'abolizione dei *mandati provvisorii*.

L'imprevedibilità di alcune spese urgenti, la neces-

sità di acconti su contratti in corso, di pagamenti che possano, anche in via temporanea ed apparente, eccedere i limiti stanziati in bilancio ad alcune categorie di spesa, furono, riassumendole, le principali e più serie obbiezioni dall'onorevole Ministro accampate.

Non sembrarono però tali alla Giunta quelle della responsabilità e validità della firma al *mandato*, prima che gli ufficii della *Ragioneria centrale*, e di quelle speciali dei singoli Ministeri fossero ordinati; poichè sta in fatto che, anche coll'attuale legge di contabilità in vigore, del 25 novembre 1866, i *mandati* si emettono o come *provvisorii* o come *definitivi*, e, in ambo i casi, subiscono l'ordinario controllo della *Corte dei conti*, che li paragona alle cifre ed ai titoli di spesa stanziati in bilancio.

Nulla osta a che, togliendo loro sin d'ora il carattere di *provvisorietà*, sorgente di contestazioni e pericoli, l'autorità del Ministro li sanzioni sotto la propria responsabilità come *definitivi*, impedendone l'arbitrio o la facilità ai suoi dipendenti, ed invocando, con lo stesso decreto reale che ne abolisse la *provvisorietà*, un provvedimento temporaneo, che per certo la Camera sancirebbe, onde ottenere quel non grave maggiore margine di spese eventuali, o *casuali*, che l'esperienza dei *conti consuntivi*, se pur si conoscono al vero, e le ufficiali statistiche consentono, per alcuni servizi, in una ragionevole previsione.

L'onorevole Ministro essendosi riservato di approfondire la materia, dopo uditi i capi del servizio da lui dipendenti per questa speciale partita, non escluse *a priori*, davanti alla Giunta, la possibilità di un temperamento; ond'è che ci ripromettiamo ed auguriamo voglia egli, aderendo all'intera modificazione dell'articolo 3 da noi proposta, ottemperare, oltre che ad un voto quasi unanime di questa e di precedenti Legislature, alle sue proprie ed esplicite dichiarazioni in argomento, fatte allorquando in questo recinto se ne discusse, ravvisando egli stesso la necessità della invocata riforma.

Queste premesse dimostrano a sufficienza i criteri da cui venne suggerita la modificazione da noi proposta all'ultimo alinea dell'articolo 3, in cui chiediamo l'applicazione di alcune parti importanti della legge di *contabilità* col 1° marzo prossimo venturo.

Traducendo in obbligo di legge ciò che l'onorevole ministro ammette come sua aspirazione di perfezionamento a quei servizii, nella relazione di cui egli accompagna il progetto, la vostra Giunta non fa che togliere all'incertezza dei mutamenti politici ciò che le inesorabili necessità amministrative le fanno riconoscere come un immediato vantaggio della pubblica gestione; non fa che tradurre in tassative disposizioni i voti da lungo tempo concordemente espressi da ogni lato della Camera, senza distinzioni di partiti politici; non fa, per ultimo, che render omaggio alla lealtà delle intenzioni dello stesso Ministro, così esplicitamente da lui annunziate.

Noi confidiamo che la Camera vorrà onorare del suo appoggio la nostra importante proposta.

Ora non ci rimane che, a proposito dell'enorme ed inattendibile cifra di cui si crede suscettibile il reddito dell'imposta sul *macinato* (75 milioni) ed a proposito della concessione di *un quarto* dell'esazione di questo problematico importo, segnalare alla provvida attenzione dell'onorevole Ministro delle finanze la necessità di regolarsi in modo che le vessazioni, di cui e contribuenti e mugnai furono vittime sul cominciare dell'anno che ora volge al tramonto, non abbiano a ripetersi, e questo doloroso tributo non venga sempre più aggravato dalle incertezze e dalle contraddizioni nello applicarlo, dalle durezze e dalle difficoltà nell'esigerlo.

Intorno agli equi provvedimenti che l'onorevole Ministro si propone adottare in proposito, sarà lieta la Camera, non ne dubitiamo, udirsi rassicurata in questa occasione.

Sarà pur lieta di udire dall'onorevole Ministro per le finanze in qual conto egli intenda tenere l'*Ordine del giorno* votato dalla Camera il 21 luglio 1867 intorno ai *maggiori assegnamenti*, per cui l'onorevole Tecchio, allora Ministro, aveva redatto un progetto di legge, in appendice al bilancio del 1868, e la cui cessazione (non consentita dal 2° alinea dell'articolo 1 del presente progetto di legge) sarebbe un desiderio universalmente sentito.

La Camera, nel giugno 1867, ne votava, con apposito *Ordine del giorno*, la sospensione; indi, come dissimo testè, il 21 luglio successivo, ne prescriveva la cessazione.

Un'ultima raccomandazione ha creduto opportuno la vostra Giunta, o Signori, di lasciar consegnata a questa Relazione.

Le somme risultanti negli appalti in diminuzione sui prezzi di asta non vanno sempre effettivamente in economia del bilancio a cui quei risparmii si riferiscono.

Parrebbe quindi opportuno, soprattutto nelle attuali strettezze finanziarie, che ciascun Ministero dovesse,

in fin d'anno, dar conto al Parlamento di tutte le economie in tale maniera ottenute.

Di questa guisa, sopra alcune categorie di spese, non foss'altro nel bilancio della guerra, si potrebbe per avventura ottenere un'economia di qualche milione.

Giova sperare che l'attuale Amministrazione, dalla quale udimmo, giorni addietro, ripetere queste da lungo tempo promettitrici parole: *ordine ed economie*, vorrà tener qualche conto di questi ragionevoli desiderii, nei quali confidiamo di essere gl'interpreti della Camera intera.

Giova sperare che per tal modo, e scorgendo queste norme seguite, la Camera non avrà a pentirsi di avere concorso con un voto, anche soltanto *amministrativo* (qual è il presente che le proponiamo) alla gestione di un Gabinetto, il quale dichiara fondare le sue migliori speranze sulle *riforme*, di cui unanime il paese ravvisa l'urgenza in una profonda modificazione degli organici amministrativi.

F. SEISMIT-DODA, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1870 il Governo del Re riscuoterà secondo le leggi in vigore le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, n° 2034.

Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1870 presentato al Parlamento, e contenendosi in quanto riguarda le spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.

La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i trecento milioni di lire (L. 300,000,000).

Art. 3.

Alla prima parte dell'articolo 72 della legge sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale del 22 aprile 1869, n° 5026, è sostituita la seguente:

La presente legge andrà in pieno vigore col primo gennaio 1871.

Potrà nondimeno prima di questo giorno essere per mezzo di decreti reali posta in vigore alcuna delle sue parti.

PROGETTO DELLA GIUNTA

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Alla prima parte, ecc., *come qui contro.*

La presente, ecc., *come qui contro, fino alle parole:* gennaio 1871.

Nondimeno, durante l'anno 1870, verranno poste in vigore, mediante decreti reali, tutte quelle parti della legge la cui attuazione di mano in mano si rendesse possibile.

In verun caso potrà ritardarsi oltre il 1° marzo 1870, l'applicazione di quanto nella predetta legge si riferisce alla *materia contratti*, al *controllo dei cassieri*, ed all'abolizione dei *mandati provvisorii.*

ALLEGATI

Allegato **A**

Bilancio di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno 1870

presentato dal ministro delle finanze SELLA nella tornata del 15 dicembre 1869

Recapitolazione per parti delle entrate dello Stato per l'anno 1870.

Indicazione delle parti	Ammontare per ogni parte delle entrate		
	ordinarie	straordinarie	insieme
Parte prima (Bilancio comune)	898,664,186 31	24,690,652 96	923,363,839 27
Parte seconda (Asse ecclesiastico)	20,947,814 »	50,081,441 04	71,029,255 04
TOTALE GENERALE	919,612,000 31	74,781,094 »	994,393,094 31

Bilancio di previsione della spesa per l'anno 1870

presentato dal ministro delle finanze SELLA nella tornata del 15 dicembre 1869

Recapitolazione per capi delle spese proposte per l'anno 1870.

Indicazione dei capi	Ammontare per ogni capo delle spese		
	ordinarie	straordinarie	insieme
Capo I — Ministero di finanze — Parte 1ª	587,858,571 75	10,760,362 12	598,618,933 87
Capo I — Ministero di finanze — Parte 2ª	74,540,548 68	9,859,000 »	84,399,548 68
» II — Id. di grazia, giustizia e culti	28,062,422 70	1,139,776 39	29,202,199 09
» III — Id. dell'estero	5,154,720 »	30,000 »	5,184,720 »
» IV — Id. dell'istruzione pubblica	16,142,490 29	215,735 27	16,358,225 56
» V — Id. dell'interno	45,161,790 07	3,185,025 42	48,346,815 49
» VI — Id. dei lavori pubblici	38,587,535 »	40,775,191 99	79,362,726 99
» VII — Id. della guerra	138,143,010 »	7,282,160 »	145,425,170 »
» VIII — Id. della marina	27,561,571 15	3,471,000 »	31,032,571 15
» IX — Id. di agricoltura, industria e commercio	3,929,009 36	178,295 »	4,107,304 36
	965,141,669 »	76,896,546 19	1,042,038,215 19
Ministero delle finanze, parte 3ª (Asse ecclesiastico)	13,835,000 »	46,621,302 50	60,456,302 50
Totale	978,976,669 »	123,517,848 69	1,102,494,517 69

Allegato **B.**

Recapitolazione per titoli delle entrate proposte colla presente nota di variazione e di quelle inscritte nel progetto di bilancio 1870.

Titoli	Entrate ordinarie				Entrate straordinarie				Insieme			
	Entrate proposte		Variazioni		Entrate proposte		Variazioni		Entrate proposte		Variazioni	
	nella presente nota di variazione	nel progetto di bilancio 1870	in aumento	in diminuzione	nella presente nota di variazione	nel progetto di bilancio 1870	in aumento	in diminuzione	nella presente nota di variazione	nel progetto di bilancio 1870	in aumento	in diminuzione
PARTE PRIMA												
CAPO I. *Entrate ordinarie.*												
Titolo I. Imposta fondiaria	172,700,811 40	172,700,811 40	»	»	»	»	»	»	172,700,811 40	172,700,811 40	»	»
Id. II. Tassa sulle entrate di varia natura	100,416,185 94	100,219,505 94	196,680 »	»	»	»	»	»	100,416,185 94	100,219,505 94	196,680 »	»
Id. III. Imposte varie	2,991,331 18	2,991,331 18	»	»	»	»	»	»	2,991,331 18	2,991,331 18	»	»
Id. IV. Tassa sulla macinazione	75,000,000 »	75,000,000 »	»	»	»	»	»	»	75,000,000 »	75,000,000 »	»	»
Id. V. Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	103,050,000 »	103,050,000 »	»	»	»	»	»	»	103,050,000 »	103,050,000 »	»	»
Id. VI. Dazi di confine	81,890,000 »	81,850,000 »	40,000 »	»	»	»	»	»	81,890,000 »	81,850,000 »	40,000 »	»
Id. VII. Dazi interni di consumo	57,761,000 »	58,269,000 »	»	508,000 »	»	»	»	»	57,761,000 »	58,269,000 »	»	508,000 »
Id. VIII. Privative	133,360,000 »	133,400,000 »	»	40,000 »	»	»	»	»	133,360,000 »	133,400,000 »	»	40,000 »
Id. XI. Imposta sulla coltivazione dei tabacchi	300,000 »	300,000 »	»	»	»	»	»	»	300,000 »	300,000 »	»	»
Id. X. Polveri	700,000 »	700,000 »	»	»	»	»	»	»	700,000 »	700,000 »	»	»
Id. XI. Lotto	70,000,000 »	64,100,000 »	5,900,000 »	»	»	»	»	»	70,000,000 »	64,100,000 »	5,900,000 »	»
Id. XII. Rendite del patrimonio dello Stato	14,509,563 21	14,509,563 21	»	»	»	»	»	»	14,509,563 21	14,509,563 21	»	»
Id. XIII. Rendite di patrimoni amministrati	1,382,311 77	2,082,311 77	»	700,000 »	»	»	»	»	1,382,311 77	2,082,311 77	»	700,000 »
Id. XIV. Proventi di servizi pubblici	36,481,857 50	36,243,380 50	238,477 »	»	»	»	»	»	36,481,857 50	36,243,380 50	238,477 »	»
Id. XV. Entrate eventuali	1,966,163 »	1,966,163 »	»	»	»	»	»	»	1,966,163 »	1,966,163 »	»	»
Id. XVI. Concorso alle spese e rimborsi	41,154,962 31	41,201,662 31	»	46,700 »	»	»	»	»	41,154,962 31	41,201,662 31	»	46,700 »
CAPO II.												
Titolo unico. Entrate straordinarie	»	»	»	»	24,699,652 96	20,262,562 39	4,437,090 57	»	24,699,652 96	20,262,562 39	4,437,090 57	»
	898,664,186 31	893,583,729 31	6,375,157 »	1,294,700 »	24,699,652 96	20,262,562 39	4,437,090 57	»	923,363,839 27	913,846,291 70	10,812,247 57	1,294,700 »
PARTE SECONDA			5,080,457 »	»							9,517,547 57	»
Asse ecclesiastico	20,947,814 »	20,947,814 »	»	»	50,081,441 04	62,591,283 44	»	12,509,842 40	71,029,255 94	83,539,097 44	»	12,509,842 40
	919,612,000 31	914,531,543 31	5,080,457 »	»	74,781,094 »	82,853,845 83	4,437,090 57	12,509,842 40	994,393,094 31	997,385,389 14	9,517,547 57	12,509,842 40
							»	8,072,751 83			»	2,992,294 83

Allegato **C.**

Recapitolazione per Ministero delle spese proposte nella presente nota di variazione e di quelle inscritte nel progetto di bilancio di prima previsione 1870.

Ministeri	Spese ordinarie				Spese straordinarie				Insieme			
	Spese proposte		Variazioni		Spese proposte		Variazioni		Spese proposte		Variazioni	
	colla presente nota di variazione	col progetto di bilancio di prima previsione 1870	in aumento	in diminuzione	colla presente nota di variazione	col progetto di bilancio di prima previsione 1870	in aumento	in diminuzione	colla presente nota di variazione	col progetto di bilancio di prima previsione 1870	in più nel 1870	in meno nel 1870
Capo I. Ministero delle finanze.. Parte prima	587,858,571 75	583,584,527 81	4,274,043 94	»	10,760,362 12	8,710,362 12	2,050,000 »	»	598,618,933 87	592,294,888 93	6,324,043 94	»
Parte seconda	74,540,548 68	74,602,921 14	»	62,372 46	9,859,000 »	9,921,000 »	»	62,000 »	84,399,548 68	84,523,921 14	»	124,372 46
Id. II. Ministero di grazia e giustizia e culti	28,062,422 70	28,360,364 24	»	297,941 54	1,139,776 39	1,139,776 39	»	»	29,202,199 09	29,500,140 63	»	297,941 54
Id. III. Ministero dell'estero	5,154,720 »	5,033,720 »	121,000 »	»	30,000 »	30,000 »	»	»	5,184,720 »	5,063,720 »	(1) 121,000 »	»
Id. IV. Ministero dell'istruzione pubblica	16,142,490 29	15,592,065 05	550,425 24	»	215,735 27	127,881 »	87,854 27	»	16,358,225 56	15,719,946 05	(2) 638,279 51	»
Id. V. Ministero dell'interno	45,161,790 07	45,245,374 52	»	83,584 45	3,185,025 42	3,018,678 97	166,346 45	»	48,346,815 49	48,264,053 40	82.762 »	»
Id. VI. Ministero dei lavori pubblici	38,587,535 »	37,591,191 »	996,344 »	»	40,775,191 99	28,939,387 »	11,835,904 99	»	79,362,726 99	66,530,578 »	12,832,148 99	»
Id. VII. Ministero della guerra	138,143,010 »	138,143,010 »	»	»	7,282,160 »	6,644,660 »	637,500 »	»	145,425,170 »	144,787,670 »	637,500 »	»
Id. VIII. Ministero della marina	27,561,571 15	27,981,273 65	»	419,702 50	3,471,000 »	4,431,000 »	»	960,000 »	31,032,571 15	32,412,273 65	»	1,379,702 50
Id. IX. Ministero dell'agricoltura, industria e commercio	3,929,009 36	3,937,429 36	»	8,420 »	178,295 »	1,752,595 18	»	1,574,300 17	4,107,304 36	5,690,024 55	»	1,582,720 18
	965,141,669 »	960,071,876 77	5,941,813 18	872,020 95	76,896,546 19	64,715,340 66	14,777,505 71	2,596,300 18	1,042,038,215 19	1,024,787,217 43	20,635,734 44	3,384,736 68
			5,069,792 23	»			12,181,205 53	»			17,250,997 76	»
Capo I. Ministero delle finanze (Parte terza). Asse ecclesiastico	13,835,000 »	13,835,000 »	»	»	46,621,302 50	34,003,892 50	12,617,410 »	»	60,456,302 50	47,838,892 50	12,617,410 »	»
	978,976,669 »	973,906,876 77	5,069,792 23	»	123,517,848 69	98,719,233 16	24,798,615 53	»	1,102,494,517 69	1,072,026,109 93	29,868,407 76	»

(1) Variazioni già state comunicate alla Presidenza della Camera il 2 giugno 1869 dal ministro dell'estero.

(2) Variazioni già state comunicate alla Presidenza della Camera dal ministro dell'istruzione pubblica il 16 agosto 1869.

La Camera invita il Ministero
a ritirare col 1° genn. 1870 gli
art. 23. 38. 41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 67. della legge p. la
contabilità del . . .

Sanguinetti

Comitato Privato, Seduta 16. Novembre
(Raccomandazione del Dep.to Sampierantonio)

La legge 22. Aprile 1869 N.° 5026 non potrà essere eseguita nella parte, che riguarda la formazione dei bilanci e i conti a carico dei provvisori ufficiali o gestori del Demanio pubblico, intendendosi che ~~dalla data della legge~~ ~~andrà in vigore~~ col primo del 1870 debba essere l'attuale sistema dei mandati provvisorii

Sampierantonio

Esercizio provvisorio

Emendamento all'art. 3°

Propongo che introducansi modificazioni per cui si stabilisca:

1° che l'esercizio del bilancio 1869 si intenda chiuso con tutto aprile corrente

2° che col 1° mese del 1870 cessino effetto i pagamenti con mandati provvisorii e che i pagamenti si facciano o con mandati definitivi o con mandati di anticipazione come prescrive la legge annessa 1869 -

3° che i pagamenti effettivi per tal modo operati siano i contabili delle somme pagate, ognigiorno i mandati rivestiti le forme volute -

art. 3° bis

Le somme risultanti negli appalti in diminuzione sui prezzi di asta andranno effettivamente in economia di bilancio -

Ciascun ministero dovrà in fine d'anno dare conto al Parlamento di tutte le economie per tal modo ottenute -

N. B. coll'art. 3, bis sul solo bilancio della guerra si può avere un economia che si avvicina ai tre milioni -

Sovraintendente

Il decreto imperiale (finanze) che autorizzò il pagamento dei maggiori assegni fino al 31 Xbre corrente è in data del 19 agosto ultimo e fu pubblicato nel giornale ufficiale al No. 253 in data 16 Xbre 1869.

La discussione che ebbe luogo in Parlamento (18 giugno 1867) diede luogo a due ordini del giorno. Uno per la ~~soppressione~~ sospensione e si trova a p. 811 colonna 2a al fine del resoconto della tornata del 18 giugno 1867. Il secondo fu in data 21 luglio stesso anno e si trova alla p. 1505 del resoconto.

Fu votato così:

= Si presenterà un progetto il quale sarà diretto a far cessare col 1o gennaio 1868 i maggiori stipendi mediante quel temperamento che la Camera crederà di adottare. =

Il Jacchia redigeva un progetto che fu presentato poi in Appendice al Bilancio pel 68, ma d'allora in poi si pagarono sempre e non se ne fece più parola.

La somma pagata nel 68 fu di ~~L~~ 450 mila, e pel 69 di Lire 400 mila.

Giunto per l'autorizzazione
coll'esercizio provvisorio del bilancio
a tutto il marzo 1870.

L'anno 1869 addì 16 X^bre

Sono presenti gli onorevoli
Ambrosoli
Belfiori
Bonghi
Ferrari
Fossa
Panattoni
Santi Sudo,

Sono assenti
il Presidente – Santi Sudo
il segretario – Fossa.

Non si annunciano che gli Atti
riferiti alla Commissione in una
straordinaria – Si delibera che
le deliberazioni d'urgenza oggi prese
siano comunicate ai Dipartimenti.

Il Presidente dà lettura
riassunto di alcune risposte che
l'esercizio richiesto in base agli
ultimi progetti di bilancio pre-
sentati dall'onorevole Depretis.

L'onorevole [illegible]
[illegible] il progetto [illegible] non viene
pregiudicato la convenienza già
votata dalla Commissione nel pro-
cedente bilancio.

Si conferma che non è pregiudicato.

Si approva il progetto [illegible] il
rapporto amministrativo

La discussione si concentra nella
[illegible] parte e [illegible] nell'ultimo per-
capo dell'articolo 3 —

Si delibera che sia invitato il
[illegible] ad intervenire in Com-
missione per dare [illegible]

Si dà incarico al Sig. Presidente
di invitare il Sig. [illegible] ad in-
tervenire all'adunanza che
avrà luogo domani alle ore
9 antimeridiane

L'onorevole Ferraris [illegible]
che la [illegible] tenuto conto che
molti degli onorevoli Deputati
intervenuti [illegible] il progetto [illegible]

che si giusto riconoscimento le fatiche
per vigilare anche nelle colonie ne
quei un protesto. Siamo antiquati politici

Altri sostengono che non è
tolto che di un atto amministrativo
Tanto o meglio lo considerarsi pel
tanto come tale e che quindi
sia di regola di ottenerlo dopo ogni
manifestazione.

Ritiene proporre che il ter-
mine dello conclusione sia ridotto
a due mesi soltanto.

Altri sostengono per la ragione
che l'adozione al progetto delle
commissioni e sia stata convinto
come un atto legislativo amministrativo proponendo che
non convenga ridurre il termine.

Giunta per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio del tutto il Marzo 1870

L'anno 1869 il 17 Xbre 330
presenti i Deputati Avitabile, Alfieri de Blasiis, Ferrari, Fasce, Ponettoni e Leibrit-Boda ed il Ministro delle Finanze chiamato dalla Commissione per dare dei chiarimenti nell'art. 3° del progetto di legge in discussione —

Il Presidente On.le Deputato Leibrit-Boda espone al Ministro le modificazioni che la Commissione intendeva introdurre nell'art.o 3° specialmente in quanto alla materia dei contratti, dei mandati provvisori, e del controllo delle casse. Il Ministro accettando in massima le modificazioni, eccettuava pure che in quanto ai contratti la legge si potesse

mettere in esecuzione
non più tardi del
1° Marzo 1870, si riser
vava di rispondere in
giornata in seguito ai
mandati provvisori
ed al controllo alle
Casse conferendo col
presidente della Com
missione dietro avuti
gli opportuni chiari
menti dai suoi dipen
denti —

SESSIONE 1869 N° 6-A
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei Deputati

Avitabile, Alfieri, De Blasiis, Ferrari, Panattoni, Fossa, Seismit-Doda

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

nella tornata del 15 *dicembre* 1869

Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato a tutto marzo 1870.
Proroga dell'attuazione della legge sulla Contabilità generale.
Disposizioni relative alla riscossione delle tasse di Macinato.

Tornata del 18 dicembre 1869.

SIGNORI! — La Giunta, che ha l'onore di riferirvi intorno alla domanda dell'esercizio provvisorio del bilancio pei primi tre mesi del prossimo venturo 1870, ha creduto (all'unanimità, meno un voto) che, uniformandosi al desiderio espresso dal Comitato della Camera, fosse, anzitutto, da considerarsi la domanda medesima dal solo punto di vista *amministrativo*, attese le circostanze in cui il nuovo Gabinetto si presenta alla Camera elettiva, la mancanza del tempo necessario ad una larga discussione politica, e l'incertezza tuttavia perdurante intorno ai precisi termini del programma su cui la presente amministrazione sarà per basare le sue proposte e i suoi atti.

Trovandosi compenetrata la Giunta da queste considerazioni, la minoranza della medesima, che avrebbe pur voluto constatare lo speciale carattere politico del Gabinetto, sorto dopo una sì lunga crisi e con risultamenti che essa non giudica conformi al significato del voto del 19 novembre prossimo passato, rinunziò alle motivate riserve cui avrebbe avuto diritto nella presente Relazione, e si limitò a deplorare che una quasi fatale sequela di avvenimenti, di crisi, di taciti compromessi, di differimenti dall'uno all'altro periodo parlamentare, possa riescire a confondere, agli occhi di molti, la provvisorietà *amministrativa*, nella votazione di esercizi finanziarii per frazioni d'anno, con la quasi perenne stabilità dei reciproci malintesi.

Se non che, per debito di lealtà, noteremo che il deputato Ferrari, non arrendendosi a queste ragioni, dichiarò che « nella solennità del caso attuale, troppo « predominando la politica, potrebbe darsi luogo ad « equivoci sulle sue opinioni, e riste le inquietudini « giudiziarie delle passate vacanze, e la mancanza di « logica soluzione alla crisi ministeriale, egli pensa « doversi oramai giungere alla conseguenza non solo « dell'astensione per riguardo all'onorevole presidente « del Consiglio, ma eziandio del voto negativo per al- « tri riguardi. »

Ammesso che alla nuova amministrazione si dovesse concedere il chiesto esercizio provvisorio dei bilanci, eliminata la questione politica, la vostra Giunta non ravvisò opportuno, e tanto meno necessario, raccorciare il termine richiesto dal potere esecutivo per quell'esercizio.

Le prevedibili difficoltà materiali alla sollecita discussione dei bilanci definitivi, tanto più con un'amministrazione che non ebbe ancora il tempo occorrente a formarsi netti i criteri delle singole riforme nei pubblici servizi e delle speciali economie che potrebbe ravvisare opportune, bastano a mostrare la ragionevolezza del limite dal Ministero richiesto e dal Comitato della Camera consentito, cioè di un intero trimestre.

La vostra Giunta credette non dover fare soggetto di esame le eventualità che, qualche voto della Camera elettiva, ovvero qualche avvenimento ad essa estraneo, potrebbero far emergere nel frattempo.

Reputò la Giunta essere all'altezza del decoro della Camera il non preoccuparsene; imperocchè allora indarno si sarebbe tentato evitare ciò che più si desidera nella presente occasione, di mantenere, cioè, a questo voto di approvazione il suo vero carattere *amministrativo* più sopra accennato.

La Giunta, dopo ciò, ebbe a chiedere a se stessa di quale bilancio si avesse a concedere l'esercizio per una *quarta parte* dell'anno, cioè di quali importi ben precisati, poichè l'onorevole Ministro delle finanze, nell'esibire i bilanci definitivi pel 1870, insieme alla domanda dell'esercizio provvisorio di cui discorriamo, aveva dichiarato essere tali bilanci quelli che egli aveva trovato lasciati in pronto dal suo antecessore, ed ai quali a suo tempo avrebbe egli proposto alcune modificazioni, dopo averne fatto soggetto di esame.

Nell'unito Allegato **A** inseriamo il *prospetto generale*, di ricapitolazione, del bilancio dell'*entrata* e della *spesa*, ripartita pei singoli Ministeri, quale dall'onorevole Ministro delle finanze viene ora presentato.

Giovera però accennare in qual modo quelle cifre siensi fissate.

Al primitivo bilancio pel 1870, presentato dalla cessata amministrazione, parecchie modificazioni erano state dalla medesima praticate ed esibite alla Camera.

La Giunta Generale del bilancio, compiutone l'esame, non aveva ancora concretato le sue definitive proposte, allorquando la precedente Sessione della Camera inopinatamente fu prorogata.

Bensì, durante le vacanze parlamentari, gli onorevoli Relatori delle singole Sotto-Commissioni, il cui lavoro era in corso, avevano consegnato alla Segreteria della Camera le proprie Relazioni, non ancora discusse e votate in adunanza generale della Giunta del bilancio, e nemmeno in seno alle Sotto-Commissioni.

Di alcune delle variazioni, proposte dai Relatori, il Ministro Cambray-Digny aveva tenuto conto nel redigere il nuovo bilancio di previsione, che egli stava per presentare alla Camera, allorchè l'intero Gabinetto, di cui egli formava parte, rassegnava le dimissioni.

Queste accettate, prima che la legge sulla *Contabilità generale dello Stato* entrasse in vigore, e non ravvisando il nuovo Ministro, l'onorevole Sella, nella urgente strettezza del tempo, la possibilità di applicare quella legge al primo gennaio prossimo venturo, come or ora vedremo, il bilancio di *prima previsione*, che la precedente amministrazione stava per ripresentare riveduto e corretto, ridivenne, con la nuova, *bilancio definitivo;* ed è su questo bilancio che ora trattasi di concedere l'esercizio per un trimestre.

Come la Camera potrà notare negli Allegati, la differenza fra *l'entrata* e *l'uscita*, cioè l'abituale anormalità del DISAVANZO ascende, in questo bilancio, a lire 108,101,423. 38 (*Veggasi* Allegato *A*), compreso, e nell'*entrata* e nell'*uscita*, l'*Asse ecclesiastico*

A maggiore chiarezza delle differenze fra i due bilanci (quello di *prima previsione* che stava per essere ripresentato dall'onorevole Cambray-Digny, e questo *definitivo* ora presentato dall'onorevole Sella) pubblichiamo (sotto la marca Allegati *B* e *C*) il *Prospetto delle variazioni* fra i due bilanci, cioè fra il primitivo e quello su cui chiedesi l'esercizio provvisorio.

Quest'ultimo aumenta la *spesa* generale di lire 29,868,407. 76, diminuisce *l'entrata* di lire 2,992,294. 83 in confronto del *bilancio di prima previsione* pel 1870.

Ed è anche opportuno notare che nel bilancio dell'*entrata* rimase intatta la cifra di 75 *milioni* di reddito presunto dall'imposta del *macinato*, quantunque, nella precedente Giunta Generale del bilancio, l'onorevole Maurogònato, Relatore sul bilancio dell'*entrata*, trovasse necessario, anche attenendosi al disotto del vero, di ridurre a 40 *milioni* di reddito, cioè a 35 in meno, la imposta sul *macinato*, per la quale l'onorevole conte Cambray-Digny aveva sperato 75 milioni, così nelle prime come nelle definitive sue previsioni delle pubbliche entrate!

Esauriti così gli argomenti che si riferiscono da un lato all'indole del progetto di legge in se stesso, dall'altro lato alla sostanza, di fronte ai bilanci dello Stato, della concessione provvisoria che ci si chiede, rimane a vedere se intorno al proposto differimento dell'applicazione della legge di *contabilità generale* dello Stato, di cui all'articolo 3 del presente progetto di legge, possa la vostra Giunta suggerirvi un voto adesivo.

Invero, ammessi gli ostacoli che l'onorevole Ministro delle finanze ha affacciato, nella sua relazione premessa al progetto, ostacoli sulla cui attendibilità, a quanto consta alla Giunta, non può cader dubbio, l'applicazione di quella legge, *in tutta la sua integrità*, col 1° gennaio prossimo venturo, riescirebbe non solo malagevole, ma, senza ambagi, impossibile.

La precedente amministrazione aveva, qualche settimana prima, fatto compulsare ordinamenti e moduli in paesi stranieri, e si riprometteva di poter applicare, con efficacia e regolarità di risultati, al 1° gennaio prossimo, una legge le cui disposizioni, addentellandosi a tutta la compagine dei servizi amministrativi dello Stato, esigevano eziandio che si avesse in pronto il regolamento e tutti i moduli occorrenti; affinchè gli ostacoli materiali non fossero scusa alle inveterate abitudini, d'ordinario riottose a quanto sente di nuovo, non fosse altro per l'istinto della conservazione e pel comodo adagiarsi in abusi, che alle nuove e necessarie fatiche danno il nome di ribellione.

Da quell'innovamento era logico il riprometterst, se non l'ultima forma della semplificazione e speditezza amministrativa, almeno per certo un passo non breve su quella via che fu indarno da più Legislature invocata, additando la semplicità ed evidenza delle registrazioni commerciali come la meta cui le registrazioni contabili dello Stato avrebbero dovuto aspirare, onde riuscire meno intralciate, meno dispendiose, meno irte di enigmi e di riparatori espedienti.

La vostra Giunta opinò, consentendo coll'onorevole Ministro in questa argomentazione, di cui ci sembra superfluo dimostrare l'evidenza, che per la regolarità delle scritturazioni contabili, contemperate al nuovo sistema di esibizione dei bilanci, fosse indispensabile il partire dall'anno solare compiuto; e che, per conseguenza, se coll'imminente gennaio ne fosse stata, per difetti di preparazione materiale, impossibile l'applicazione, era gioco forza adattarsi al rinvio al 1° gennaio 1871 di quanto si riferisce alla partita *registrazioni*, cioè all'ordinamento della *Ragioneria generale*, e di quelle speciali, dipendenti da ogni singolo Ministero.

Ma se di ciò agevolmente convenne la Giunta, non ha potuto del pari ammettere coll'onorevole Ministro delle finanze, che tutte le parti dell'anzidetta legge di contabilità, e quelle che forse promettono più immediata pratica utilità, si potessero rimandare ad epoca indeterminata, od applicarsi soltanto di qui ad un anno.

Di ciò, del resto, pur non tenendone conto nel suo progetto di legge, si mostrò convinto lo stesso onorevole Ministro delle finanze nella relazione che quel progetto precede, allorquando dichiarò che, consentendolo il Parlamento, ben volentieri avrebbe egli aderito all'applicazione più sollecita di alcune parti della legge in discorso, e più specialmente di quella che regola l'importante materia dei CONTRATTI.

Parve alla Giunta che se proprio questo era l'intendimento dell'onorevole Ministro, come tutto fa credere e, non fosse altro, la parte da lui personalmente presa, come Deputato, nelle relative discussioni, veruna difficoltà egli doveva affacciare a che per legge si prefissasse un limite di tempo, entro il quale gli corresse obbligo di attuare le disposizioni di quella legge relative ai *contratti*, come pure quella relativa al *controllo delle casse* ed all'abolizione dei *mandati provvisorii*.

Quanto siavi mestieri di una meglio ordinata e più oculata sorveglianza sul maneggio quotidiano dei pubblici fondi, non è d'uopo di ripetere alla Camera; dolorose statistiche annuali ne porgono troppo eloquente prova.

Quanti inconvenienti raccolga in sè la soverchia facilità con cui, il più spesso a risparmio di noie e carteggi, talvolta per contraddittorie ed incerte disposizioni superiori, si ricorre all'emissione dei *mandati provvisorii*, non ci accingeremo a dimostrare; imperocchè più volte la Camera elettiva ebbe a rammaricarsene, e la fedele avvisaglia della *Corte dei Conti* le ne additò il pericolo e l'abuso nelle periodiche sue *registrazioni con riserva*, alla cui frequenza, avvezzi, non ci siamo puranco, grazie al Cielo, acquetati.

Intorno alla sollecita attuazione di queste tre vitali disposizioni della nuova legge di *contabilità generale* l'onorevole Ministro delle finanze, aderendo di buon grado alle due prime (riforma pei *contratti* e *controllo ai cassieri*), obbiettò alcune difficoltà per quella che si riferisce all'abolizione dei *mandati provvisorii*.

L'imprevedibilità di alcune spese urgenti, la neces-

sità di acconti su contratti in corso, di pagamenti che possano, anche in via temporanea ed apparente, eccedere i limiti stanziati in bilancio ad alcune categorie di spesa, furono, riassumendole, le principali e più serie obbiezioni dall'onorevole Ministro accampate.

Non sembrarono però tali alla Giunta quelle della responsabilità e validità della firma al *mandato*, prima che gli ufficii della *Ragioneria centrale*, e di quelle speciali dei singoli Ministeri fossero ordinati; poichè sta in fatto che, anche coll'attuale legge di contabilità in vigore, del 25 novembre 1866, i *mandati* si emettono o come *provvisorii* o come *definitivi*, e, in ambo i casi, subiscono l'ordinario controllo della *Corte dei conti*, che li paragona alle cifre ed ai titoli di spesa stanziati in bilancio.

Nulla osta a che, togliendo loro sin d'ora il carattere di *provvisorietà*, sorgente di contestazioni e pericoli, l'autorità del Ministro li sanzioni sotto la propria responsabilità come *definitivi*, impedendone l'arbitrio o la facilità ai suoi dipendenti, ed invocando, con lo stesso decreto reale che ne abolisse la *provvisorietà*, un provvedimento temporaneo, che per certo la Camera sancirebbe, onde ottenere quel non grave maggiore margine di spese eventuali, o *casuali*, che l'esperienza dei *conti consuntivi*, se pur si conoscono al vero, e le ufficiali statistiche consentono, per alcuni servizi, in una ragionevole previsione.

L'onorevole Ministro essendosi riservato di approfondire la materia, dopo uditi i capi del servizio da lui dipendenti per questa speciale partita, non escluse *a priori*, davanti alla Giunta, la possibilità di un temperamento; ond'è che ci ripromettiamo ed auguriamo voglia egli, aderendo all'intera modificazione dell'articolo 3 da noi proposta, ottemperare, oltre che ad un voto quasi unanime di questa e di precedenti Legislature, alle sue proprie ed esplicite dichiarazioni in argomento, fatte allorquando in questo recinto se ne discusse, ravvisando egli stesso la necessità della invocata riforma.

Queste premesse dimostrano a sufficienza i criteri da cui venne suggerita la modificazione da noi proposta all'ultimo alinea dell'articolo 3, in cui chiediamo l'applicazione di alcune parti importanti della legge di *contabilità* col 1° marzo prossimo venturo.

Traducendo in obbligo di legge ciò che l'onorevole ministro ammette come sua aspirazione di perfezionamento a quei servizii, nella relazione di cui egli accompagna il progetto, la vostra Giunta non fa che togliere all'incertezza dei mutamenti politici ciò che le inesorabili necessità amministrative le fanno riconoscere come un immediato vantaggio della pubblica gestione; non fa che tradurre in tassative disposizioni i voti da lungo tempo concordemente espressi da ogni lato della Camera, senza distinzioni di partiti politici; non fa, per ultimo, che render omaggio alla lealtà delle intenzioni dello stesso Ministro, così esplicitamente da lui annunziate.

Noi confidiamo che la Camera vorrà onorare del suo appoggio la nostra importante proposta.

Ora non ci rimane che, a proposito dell'enorme ed inattendibile cifra di cui si crede suscettibile il reddito dell'imposta sul *macinato* (75 milioni) ed a proposito della concessione di *un quarto* dell'esazione di questo problematico importo, segnalare alla provvida attenzione dell'onorevole Ministro delle finanze la necessità di regolarsi in modo che le vessazioni, di cui e contribuenti e mugnai furono vittime sul cominciare dell'anno che ora volge al tramonto, non abbiano a ripetersi, e questo doloroso tributo non venga sempre più aggravato dalle incertezze e dalle contraddizioni nello applicarlo, dalle durezze e dalle difficoltà nell'esigerlo.

Intorno agli equi provvedimenti che l'onorevole Ministro si propone adottare in proposito, sarà lieta la Camera, non ne dubitiamo, udirsi rassicurata in questa occasione.

Sarà pur lieta di udire dall'onorevole Ministro per le finanze in qual conto egli intenda tenere l'*Ordine del giorno* votato dalla Camera il 21 luglio 1867 intorno ai *maggiori assegnamenti*, per cui l'onorevole Tecchio, allora Ministro, aveva redatto un progetto di legge, in appendice al bilancio del 1868, e la cui cessazione (non consentita dal 2° alinea dell'articolo 1 del presente progetto di legge) sarebbe un desiderio universalmente sentito.

La Camera, nel giugno 1867, ne votava, con apposito *Ordine del giorno*, la sospensione; indi, come dissimo testè, il 21 luglio successivo, ne prescriveva la cessazione.

Un'ultima raccomandazione ha creduto opportuno la vostra Giunta, o Signori, di lasciar consegnata a questa Relazione.

Le somme risultanti negli appalti in diminuzione sui prezzi di asta non vanno sempre effettivamente in economia del bilancio a cui quei risparmii si riferiscono.

Parrebbe quindi opportuno, soprattutto nelle attuali strettezze finanziarie, che ciascun Ministero dovesse,

in fin d'anno, dar conto al Parlamento di tutte le economie in tale maniera ottenute.

Di questa guisa, sopra alcune categorie di spese, non foss'altro nel bilancio della guerra, si potrebbe per avventura ottenere un'economia di qualche milione.

Giova sperare che l'attuale Amministrazione, dalla quale udimmo, giorni addietro, ripetere queste da lungo tempo promettitrici parole: *ordine ed economie*, vorrà tener qualche conto di questi ragionevoli desiderii, nei quali confidiamo di essere gl'interpreti della Camera intera.

Giova sperare che per tal modo, e scorgendo queste norme seguite, la Camera non avrà a pentirsi di avere concorso con un voto, anche soltanto *amministrativo* (qual è il presente che le proponiamo) alla gestione di un Gabinetto, il quale dichiara fondare le sue migliori speranze sulle *riforme*, di cui unanime il paese ravvisa l'urgenza in una profonda modificazione degli organici amministrativi.

F. SEISMIT-DODA, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1870 il Governo del Re riscuoterà secondo le leggi in vigore le tasse e le imposte di ogni genere; e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 dicembre 1864, n° 2034.

Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1870 presentato al Parlamento, e contenendosi in quanto riguarda le spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.

La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i trecento milioni di lire (L. 300,000,000).

Art. 3.

Alla prima parte dell'articolo 72 della legge sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale del 22 aprile 1869, n° 5026, è sostituita la seguente:

+ ~~*La presente legge andrà in pieno vigore col primo gennaio 1871.*~~

~~*Potrà nondimeno prima di questo giorno essere per mezzo di decreti reali posta in vigore alcuna delle sue parti.*~~

Alla gestione

Art. 4.

Pel primo trimestre 1870 il Governo del Re ha facoltà di riscuotere la tassa del macinato secondo la esigenza dei casi od in base agli accertamenti fatti pel 1870 giusta l'articolo 7 della legge 7 luglio 1868, numero 4490, oppure mediante proroga temporanea dei ruoli del 1869, ovvero in ragione delle indicazioni dei contatori man mano che si andranno applicando, od anche direttamente per mezzo di agenti della finanza quando sia riconosciuto indispensabile.

I fatti d'allarmo sui magazzini interessati,

PROGETTO DELLA GIUNTA

~~Art. 1.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 2.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 3.~~

~~Alla prima parte, ecc., *come qui contro.*~~

+ La presente, ecc., *come qui contro, fino alle parole:* gennaio 1871.

Nondimeno, durante l'anno 1870, verranno poste in vigore, mediante decreti reali, tutte quelle parti della legge la cui attuazione di mano in mano si rendesse possibile.

In verun caso potrà ritardarsi oltre il 1° marzo 1870, l'applicazione di quanto nella predetta legge si riferisce alla *materia contratti*, ~~*il controllo*~~ *dei cassieri*, ed all'abolizione dei *mandati provvisorii*.

Approvato nella seduta del 19 Dicembre 1869.
Sebastiani

Allegato **A**

Bilancio di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno 1870

presentato dal ministro delle finanze SELLA nella tornata del 15 dicembre 1869

Recapitolazione per parti delle entrate dello Stato per l'anno 1870.

Indicazione delle parti	Ammontare per ogni parte delle entrate		
	ordinarie	straordinarie	insieme
Parte prima (Bilancio comune)	898,664,186 31	24,690,652 96	923,363,839 27
Parte seconda (Asse ecclesiastico)	20,947,814 »	50,081,441 04	71,029,255 04
TOTALE GENERALE	919,612,000 31	74,781,094 »	994,393,094 31

Bilancio di previsione della spesa per l'anno 1870

presentato dal ministro delle finanze SELLA nella tornata del 15 dicembre 1869

Recapitolazione per capi delle spese proposte per l'anno 1870.

Indicazione dei capi	Ammontare per ogni capo delle spese		
	ordinarie	straordinarie	insieme
Capo I — Ministero di finanze — Parte 1ª	587,858,571 75	10,760,362 12	598,618,933 87
Capo I — Ministero di finanze — Parte 2ª	74,540,548 68	9,859,000 »	84,399,548 68
» II — Id. di grazia, giustizia e culti	28,062,422 70	1,139,776 39	29,202,199 09
» III — Id. dell'estero	5,154,720 »	30,000 »	5,184,720 »
» IV — Id. dell'istruzione pubblica	16,142,490 29	215,735 27	16,358,225 56
» V — Id. dell'interno	45,161,790 07	3,185,025 42	48,346,815 49
» VI — Id. dei lavori pubblici	38,587,535 »	40,775,191 99	79,362,726 99
» VII — Id. della guerra	138,143,010 »	7,282,160 »	145,425,170 »
» VIII — Id. della marina	27,561,571 15	3,471,000 »	31,032,571 15
» IX — Id. di agricoltura, industria e commercio	3,929,009 36	178,295 »	4,107,304 36
	965,141,669 »	76,896,546 19	1,042,038,215 19
Ministero delle finanze, parte 3ª (Asse ecclesiastico)	13,835,000 »	46,621,302 50	60,456,302 50
Totale	978,976,669 »	123,517,848 69	1,102,494,517 69

Allegato **B.**

Recapitolazione per titoli delle entrate proposte colla presente nota di variazione e di quelle inscritte nel progetto di bilancio 1870.

Titoli	Entrate ordinarie				Entrate straordinarie				Insieme			
	Entrate proposte		Variazioni		Entrate proposte		Variazioni		Entrate proposte		Variazioni	
	nella presente nota di variazione	nel progetto di bilancio 1870	in aumento	in diminuzione	nella presente nota di variazione	nel progetto di bilancio 1870	in aumento	in diminuzione	nella presente nota di variazione	nel progetto di bilancio 1870	in aumento	in diminuzione
PARTE PRIMA												
CAPO I.												
Entrate ordinarie.												
TITOLO I. Imposta fondiaria	172,700,811 40	172,700,811 40	»	»	»	»	»	»	172,700,811 40	172,700,811 40	»	»
Id. II. Tassa sulle entrate di varia natura	100,416,185 94	100,219,505 94	196,680 »	»	»	»	»	»	100,416,185 94	100,219,505 94	196,680 »	»
Id. III. Imposte varie	2,991,331 18	2,991,331 18	»	»	»	»	»	»	2,991,331 18	2,991,331 18	»	»
Id. IV. Tassa sulla macinazione	75,000,000 »	75,000,000 »	»	»	»	»	»	»	75,000,000 »	75,000,000 »	»	»
Id. V. Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	103,050,000 »	103,050,000 »	»	»	»	»	»	»	103,050,000 »	103,050,000 »	»	»
Id. VI. Dazi di confine	81,890,000 »	81,850,000 »	40,000 »	»	»	»	»	»	81,890,000 »	81,850,000 »	40,000 »	»
Id. VII. Dazi interni di consumo	57,761,000 »	58,269,000 »	»	508,000 »	»	»	»	»	57,761,000 »	58,269,100 »	»	508,000 »
Id. VIII. Privative	138,360,000 »	138,400,000 »	»	40,000 »	»	»	»	»	138,360,000 »	138,400,000 »	»	40,000 »
Id. XI. Imposta sulla coltivazione dei tabacchi	300,000 »	300,000 »	»	»	»	»	»	»	300,000 »	300,000 »	»	»
Id. X. Polveri	700,000 »	700,000 »	»	»	»	»	»	»	700,000 »	700,000 »	»	»
Id. XI. Lotto	70,000,000 »	64,100,000 »	5,900,000 »	»	»	»	»	»	70,000,000 »	64,100,000 »	5,900,000 »	»
Id. XII. Rendite del patrimonio dello Stato	14,509,563 21	14,509,563 21	»	»	»	»	»	»	14,509,563 21	14,509,563 21	»	»
Id. XIII. Rendite di patrimoni amministrati	1,382,311 77	2,082,311 77	»	700,000 »	»	»	»	»	1,382,311 77	2,082,311 77	»	700,000 »
Id. XIV. Proventi di servizi pubblici	36,481,857 50	36,243,380 50	238,477 »	»	»	»	»	»	36,481,857 50	36,243,380 50	238,477 »	»
Id. XV. Entrate eventuali	1,966,163 »	1,966,163 »	»	»	»	»	»	»	1,966,163 »	1,966,163 »	»	»
Id. XVI. Concorso alle spese e rimborsi	41,154,962 31	41,201,662 31	»	46,700 »	»	»	»	»	41,154,962 31	41,201,662 31	»	46,700 »
CAPO II.												
TITOLO UNICO. Entrate straordinarie	»	»	»	»	24,699,652 96	20,262,562 39	4,437,090 57	»	24,699,652 96	20,262,562 39	4,437,090 57	»
	898,664,186 31	893,583,729 31	6,375,157 »	1,294,700 »	24,699,652 96	20,262,562 39	4,437,090 57	»	923,363,839 27	913,846,291 70	10,812,247 57	1,294,700 »
PARTE SECONDA			5,080,457 »	»							9,517,547 57	»
Asse ecclesiastico	20,947,814 »	20,947,814 »	»	»	50,081,441 04	62,591,283 44	»	12,509,842 40	71,029,255 94	83,539,097 44	»	12,509,842 40
	919,612,000 31	914,531,543 31	5,080,457 »	»	74,781,094 »	82,853,845 83	4,437,090 57	12,509,842 40	994,393,094 31	997,385,389 14	9,517,547 57	12,509,842 40
							»	8,072,751 83			»	2,992,294 83

Allegato **C.**

Recapitolazione per Ministero delle spese proposte nella presente nota di variazione e di quelle inscritte nel progetto di bilancio di prima previsione 1870.

Ministeri	Spese ordinarie				Spese straordinarie				Insieme			
	Spese proposte		Variazioni		Spese proposte		Variazioni		Spese proposte		Variazioni	
	colla presente nota di variazione	col progetto di bilancio di prima previsione 1870	in aumento	in diminuzione	colla presente nota di variazione	col progetto di bilancio di prima previsione 1870	in aumento	in diminuzione	colla presente nota di variazione	col progetto di bilancio di prima previsione 1870	in più nel 1870	in meno nel 1870
Capo I. Ministero delle finanze — Parte prima	587,858,571 75	583,584,527 81	4,274,043 94	»	10,760,362 12	8,710,362 12	2,050,000 »	»	598,618,933 87	592,294,888 93	6,324,043 94	»
Capo I. Ministero delle finanze — Parte seconda	74,540,548 68	74,602,921 14	»	62,372 46	9,859,000 »	9,921,000 »	»	62,000 »	84,399,548 68	84,523,921 14	»	124,372 46
Id. II. Ministero di grazia e giustizia e culti	28,062,422 70	28,360,364 24	»	297,941 54	1,139,776 39	1,139,776 39	»	»	29,202,199 09	29,500,140 63	»	297,941 54
Id. III. Ministero dell'estero	5,154,720 »	5,033,720 »	121,000 »	»	30,000 »	30,000 »	»	»	5,184,720 »	5,063,720 »	(1) 121,000 »	»
Id. IV. Ministero dell'istruzione pubblica	16,142,490 29	15,592,065 05	550,425 24	»	215,735 27	127,881 »	87,854 27	»	16,358,225 56	15,719,946 05	(2) 638,279 51	»
Id. V. Ministero dell'interno	45,161,790 07	45,245,374 52	»	83,584 45	3,185,025 42	3,018,678 97	166,346 45	»	48,346,815 49	48,264,053 40	82.762 »	»
Id. VI. Ministero dei lavori pubblici	38,587,535 »	37,591,191 »	996,344 »	»	40,775,191 99	28,939,387 »	11,835,904 99	»	79,362,726 99	66,530,578 »	12,832,148 99	»
Id. VII. Ministero della guerra	138,143,010 »	138,143,010 »	»	»	7,282,160 »	6,644,660 »	637,500 »	»	145,425,170 »	144,787,670 »	637,500 »	»
Id. VIII. Ministero della marina	27,561,571 15	27,981,273 65	»	419,702 50	3,471,000 »	4,431,000 »	»	960,000 »	31,032,571 15	32,412,273 65	»	1,379,702 50
Id. IX. Ministero dell'agricoltura, industria e commercio	3,929,009 36	3,937,429 36	»	8,420 »	178,295 »	1,752,595 18	»	1,574,300 17	4,107,304 36	5,690,024 55	»	1,582,720 18
	965,141,669 »	960,071,876 77	5,941,813 18	872,020 95	76,896,546 19	64,715,340 66	14,777,505 71	2,596,300 18	1,042,038,215 19	1,024,787,217 43	20,635,734 44	3,384,736 68
			5,069,792 23	»			12,181,205 53	»			17,250,997 76	»
Capo I. Ministero delle finanze (Parte terza). Asse ecclesiastico	13,835,000 »	13,835,000 »	»	»	46,621,302 50	34,003,892 50	12,617,410 »	»	60,456,302 50	47,838,892 50	12,617,410 »	»
	978,976,669 »	973,906,876 77	5,069,792 23	»	123,517,848 69	98,719,233 16	24,798,615 53	»	1,102,494,517 69	1,072,026,109 93	29,868,407 76	»

(1) Variazioni già state comunicate alla Presidenza della Camera il 2 giugno 1869 dal ministro dell'estero.

(2) Variazioni già state comunicate alla Presidenza della Camera dal ministro dell'istruzione pubblica il 16 agosto 1869.

Il sottoscritto nel trasmettere all'onorevole Deputato gli inquisiti richiesti lo prega di volerli rimandare alla Tipografia appena la pianta non ne abbia più bisogno tenendosi l'indemane in caso di ampliazione

Ch. Duke Cadoy

Antonio Lucca

314

Articolo 1.°

Fino a tutto Marzo 1870 il Governo del Re riscuoterà secondo le Leggi in vigore le tasse e le imposte di ogni genere e farà entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

È prorogata per lo stesso termine la legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni del 18 Dicembre 1864 N.° 2034;

Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie, che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di Bilancio 1870 presentato al Parlamento e contenendosi in quanto riguarda le spese nella misura ivi stabilita.

Articolo 2.°

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.

La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i Trecento Milioni di Lire (£ 300,000,000.)

Articolo 3.°

Alla prima parte dell'Art.° 72 della Legge sulla amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale del 22 Aprile 1869 N.° 5026 è sostituita la seguente:

La presente legge andrà in vigore col 1.° Gennajo 1871.

Anche prima di tale epoca potranno ~~per~~ alcune

parti della legge esser chiamate in vigore per mezzo di Decreti Reali

N° 6.

Scritto al Mappa pubblicato dal Ministero della Marina (Colonie)

Esercizio finanziario dei Islami ~~[illegible]~~ stato a tutto Marzo 1890 — Riassunto dell'estensione delle truppe sulla situazione generale, ~~[illegible]~~ data del 15 Gennaio 1890